



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 635 DEL 21/07/2026

Proposta n. 665 del 16/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisizione beni e servizi

d.a. Giuseppe Melis

OGGETTO: Decisione di contrarre ex art. 17 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di D.M. classificati con la CND P09 12- 13-90-99 - mezzi osteosintesi destinata al P.O. San Martino di Oristano. Nomina RUP e DEC ed adozione impegno di spesa. Operatore Economico: Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Assistente Amministrativo Cristina Serra	
Il Responsabile del procedimento	d.a. Luca Pisano	
Per il Responsabile della Struttura proponente	d.a. Fabiola Murgia	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n. 24 del 11/09/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell'11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: *“Preso d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto *“Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all'Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell'ASL n. 5 di Oristano”*;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 188 del 05/05/2023, con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Melis, l'incarico di direzione della SC Acquisizione beni e servizi, afferente alla Tecnostruttura amministrativa - ASL 5 di Oristano;

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 142 del 24/04/2026, con la quale la Dott.ssa Fabiola Murgia è stata designata, per l'anno 2026, quale sostituto del Direttore della S.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi, in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 23/01/2024 – Area Sanità e dell'art. 73 del CCNL 17/12/2020 – Area delle Funzioni Locali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

VISTA la Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. 2671 del 09/10/2025, con la quale è stata disposta, nelle more dell'espletamento della gara centralizzata a valenza regionale, la fornitura di dispositivi medici classificati con la CND P 09 12-13-90-99 – mezzi di osteosintesi, destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, in favore degli Operatori Economici Arthrex Italia S.r.l., Areamed, Ciquadro, Citieffe S.r.l., Intrauma S.p.A., Johnson & Johnson Medical S.p.A., Mikai S.p.A., Orthofix S.r.l., Smith & Nephew S.r.l., Stryker Italia, Uber Ros e Zimmer Biomet, per un periodo di 12 mesi, fino al 30/09/2026, e comunque non oltre l'attivazione dei contratti discendenti dalla nuova procedura di gara centralizzata;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 207 del 05/11/2025, con la quale la Asl n. 5 di Oristano ha recepito il contenuto della Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna di cui sopra, per un importo complessivo, riferito alla quota di competenza, pari ad € 508.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che, nell'ambito dei contratti derivanti dal suddetto recepimento e registrati sul sistema Areas/AMC, il contratto riferito all'Operatore Economico Johnson & Johnson Medical S.p.A. di importo pari ad € 405.000,00 IVA

esclusa (€ 421.200,00 IVA compresa), aveva esaurito la propria disponibilità economica, pur permanendo la validità temporale dello stesso (scadenza 30.09.2026) rendendo impossibile l'emissione di ulteriori ordinativi di fornitura;

DATO ATTO altresì che, con nota trasmessa a mezzo mail in data 14/01/2026, acquisita agli atti del procedimento, la Farmacia Ospedaliera della ASL n. 5 di Oristano ha rappresentato che i fabbisogni inizialmente comunicati in sede di programmazione ARES Sardegna (sulla base dei quali è stata espletata ed aggiudicata la procedura di gara e successivamente recepita da questa Azienda, con conseguente quantificazione dei relativi importi contrattuali) si sono rivelati non pienamente rispondenti all'effettivo andamento dei consumi registrati nel corso dell'esecuzione contrattuale, in ragione della variabilità dell'attività assistenziale e delle esigenze cliniche della U.O. di Ortopedia del P.O. San Martino, richiedendo pertanto l'approvvigionamento dei dispositivi medici in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 139.000,00 oltre IVA, determinato sulla base dei fabbisogni attuali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/04/2026 con la quale questa Azienda, al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento dei dispositivi medici classificati con CND P09 12-13-90-99 – mezzi di osteosintesi destinati alla U.O. di Ortopedia del P.O. San Martino di Oristano, ha disposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, un autonomo affidamento in favore dell'Operatore Economico Johnson & Johnson Medical S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 139.000,00 oltre IVA, alle medesime condizioni economiche e tecniche previste nell'ambito della procedura regionale aggiudicata da ARES Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 2671 del 09/10/2025, recepita con la Deliberazione del Commissario Straordinario Asl n. 207 del 05/11/2025;

PRESO ATTO che, con comunicazione via mail in data 01/07/2026, acquisita agli atti del procedimento, la S.C. Farmacia Ospedaliera della ASL n. 5 di Oristano, ha rappresentato la necessità di incrementare la disponibilità economica del contratto derivante dal suddetto affidamento (ORI_2026_679), evidenziando che, pur permanendo la validità temporale (scadenza 30.09.2026), lo stesso presenta, allo stato, una disponibilità residua non idonea a garantire la prosecuzione delle forniture mediante emissione di nuovi ordinativi, rappresentando altresì che, il fabbisogno stimato sino alla scadenza naturale, è quantificabile in complessivi € 120.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'interruzione della disponibilità dei dispositivi in argomento determinerebbe il concreto rischio di compromissione della continuità delle attività chirurgiche della U.O. di Ortopedia del P.O. San Martino di Oristano, con conseguenti ripercussioni sull'erogazione delle prestazioni sanitarie;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad un ulteriore affidamento della fornitura dei dispositivi medici classificati con CND P09 12-13-90-99 – mezzi di osteosintesi, limitatamente al periodo strettamente necessario a garantire la continuità delle prestazioni chirurgiche mediante l'impiego dei dispositivi già utilizzati presso la U.O. di Ortopedia del P.O. San Martino di Oristano e, comunque, non oltre il 30/09/2026 ovvero fino all'attivazione dei nuovi contratti ponte da parte di ARES Sardegna;

RILEVATO altresì che il ricorso ad operatori economici diversi, nella fase attuale, non garantirebbe la necessaria continuità clinico-assistenziale, con il rischio di interruzioni nell'approvvigionamento dei dispositivi in ambito operatorio, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per l'introduzione di dispositivi alternativi e si configurerebbe altresì come antieconomico, in ragione dell'aggravio amministrativo connesso ai tempi necessari per l'espletamento di una nuova procedura di gara e all'impiego delle risorse amministrative ad essa correlate;

DATO ATTO che:

- a tutt'oggi non risulta formalizzato da parte di ARES Sardegna alcun ulteriore provvedimento in merito all'aggiudicazione di altra gara regionale relativa alla fornitura in argomento;
- alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP e dalla Centrale Regionale di Committenza (Convenzioni, Accordi Quadro, o Bandi del Sistema Dinamico di Acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate esigenze di approvvigionamento;
- la fornitura in parola non rientra nell'elenco dei lavori, beni, servizi assoggettati alla centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2018;

VALUTATA pertanto, la necessità di assicurare la fornitura di cui trattasi privilegiando una procedura di affidamento che persegua obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti procedono, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

RITENUTO che le prestazioni oggetto della fornitura in oggetto, sia per la specificità dei beni richiesti sia per la collocazione geografica dell'ambito territoriale della ASL di Oristano, non presentano un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- è stata avviata ed espletata una procedura di negoziazione interamente telematica sulla piattaforma certificata Net4Market – CSAMed, mediante richiesta di preventivo finalizzata all'eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto, con nota PG/2026/0036150 del 03/07/2026, con la quale è stato invitato a partecipare l'Operatore Economico Johnson & Johnson Medical S.p.A., richiedendo la conferma della disponibilità alla fornitura, per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 oltre IVA, alle medesime condizioni economiche e tecniche previste nell'ambito dell'affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/04/2026, confermativa di quelle previste dalla procedura regionale aggiudicata da ARES Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 2671 del 09/10/2025, recepita con la Deliberazione del Commissario Straordinario Asl n. 207 del 05/11/2025;

- per il tramite della piattaforma telematica Net4Market – CSAMed, l'Operatore Economico Johnson & Johnson Medical S.p.A. ha trasmesso, per il tramite della medesima piattaforma telematica, la propria offerta tecnico-economica unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, confermando la disponibilità alla prosecuzione della fornitura per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 oltre IVA, corredato dal dettaglio dei dispositivi offerti e dei relativi prezzi unitari;

ACCERTATO dal R.U.P. che l'offerta presentata dall'Operatore Economico Johnson & Johnson Medical S.p.A. risulta conforme sotto il profilo tecnico-amministrativo e congrua sotto il profilo economico, in quanto adeguata rispetto ai fabbisogni della Stazione Appaltante ed idonea a garantire la continuità delle attività assistenziali, nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in favore dell'O.E. Johnson & Johnson Medical S.p.A., in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le forniture in oggetto, essendo già fornitore della ASL di Oristano e di altre Aziende Sanitarie Regionali;

DATO ATTO che:

- sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo all'Operatore Economico affidatario della fornitura in oggetto e che le stesse hanno dato esito positivo relativamente al Casellario fallimentare, Casellario giudiziale, DURC, Regolarità fiscale, Ottemperanza disabili, Osservatorio Anac, precisandosi tuttavia che non è ancora pervenuto il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sebbene richiesto da altra amministrazione in data 19/06/2026. Non appena disponibile tale ultimo certificato, se confermato lo stato di regolarità, verrà anch'esso conservato agli atti del procedimento, restando comunque ferme le valutazioni della S.A. nell'eventualità in cui dovessero pervenire, per contro, esiti negativi;
- stante l'importanza e l'urgenza dell'attivazione della fornitura, indispensabile per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali, e tenuto conto delle risultanze della documentazione acquisita e verificata alla data

odierna, nonché del fatto che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'Operatore Economico sono già state recentemente espletate con esito positivo nell'ambito del precedente affidamento disposto da questa Azienda con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/04/2026, si ritiene di procedere all'affidamento della fornitura, con riserva di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti, ivi compresa la mancata stipula o la risoluzione del contratto, qualora il completamento delle verifiche ancora in corso evidenziasse cause ostative rilevanti ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, per i contratti di importo superiore a € 40.000,00 è dovuta, da parte dell'Operatore Economico, al momento della stipula, l'imposta di bollo una tantum, determinata in misura proporzionale al valore contrattuale e, nel caso di specie, quantificata in € 40,00;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 si è ritenuto di non richiedere la garanzia in considerazione della natura dell'affidamento, caratterizzato da forniture in conto deposito, con disponibilità dei dispositivi presso il Presidio Ospedaliero e pagamento limitato ai soli dispositivi effettivamente utilizzati, modalità che comporta un ridotto rischio contrattuale per la Stazione Appaltante, anche in considerazione del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico nel corso dell'esecuzione dei precedenti affidamenti, tenuto conto altresì che l'eventuale richiesta della garanzia avrebbe potuto incidere sui prezzi proposti in sede di preventivo;

DATO ATTO altresì che:

- l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 dispone che le Stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento le quali sono ripartite per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contratto con l'operatore economico nelle forme previste dall'art. 18 del suddetto decreto;

RILEVATO che il quadro economico dell'intervento, con riferimento alla durata prevista è articolato come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO
A	Fornitura di D.M. classificati con la CND P09 12- 13-90-99 - mezzi osteosintesi	€ 120.000,00
B	IVA 4%	€ 4.800,00
C	Importo complessivo A+B	€ 124.800,00
D	Spese per incentivi ex art. 45 del D. lgs 36/2023 (2% su A)	€ 2.400,00
	Valore complessivo QUADRO ECONOMICO C+D	€ 127.200,00

RITENUTO di dover accantonare la somma di € 2.400,00 da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:

Annualità	Ufficio autorizzativo	Conto	Importo complessivo
2026	ASSL5	A520040901 (Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023)	€ 2.400,00

RITENUTO altresì di individuare e nominare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 il Dott. Luca Pisano Dirigente Amministrativo in servizio presso la .S.C. Servizio Acquisizione di beni e servizi - con il supporto della Sig.ra Cristina Serra, Assistente Amministrativo assegnata al medesimo servizio - cui competono gli adempimenti connessi alla gestione della procedura, ivi compresa l'acquisizione dei CIG tramite i sistemi ANAC/BDNCP;

- quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Silvia Demuru, Direttore f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera della ASL di Oristano, che provvederà - con il supporto del Dott. Patrizio Loddo, Dirigente Farmacista presso il medesimo servizio - al coordinamento di tutte le attività - ivi comprese quelle di natura tecnico-contabile - necessarie a garantire un'ottimale esecuzione del contratto;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023 ,in favore dell'Operatore Economico Johnson & Johnson Medical S.p.A., la fornitura di D.M. classificati con la CND P09 12- 13-90-99 - mezzi osteosintesi da destinare al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 oltre IVA 4% ovvero € 124.800,00;

2. DI DARE ATTO che, ai fini del presente impegno di spesa, l'imposta è calcolata nella misura del 4%, in considerazione della prevalente incidenza di dispositivi soggetti a tale aliquota, ferma restando l'applicazione delle diverse aliquote IVA previste per legge in relazione alla tipologia dei prodotti effettivamente forniti;

3. DI PRECISARE che l'affidamento di cui trattasi ha durata fino al 30/09/2026, ovvero fino all'attivazione dei nuovi contratti ponte da parte di ARES Sardegna e comunque, qualora fosse necessario, sino alla concorrenza degli importi dedotti in contratto;

4. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi **124.800,00 IVA inclusa**, verrà registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo, come di seguito rappresentato:

Anno	UFFICIO AUT.VO	MACRO AUT.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA COMPRESA
2026	ASSL5	1	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	Da definire in sede di emissione degli ordini	€ 123.799,99
2026	ASSL5	2	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	Da definire in sede di emissione degli ordini	€ 0,01

5. DI APPROVARE il quadro economico del presente appalto, che risulta essere il seguente:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO
A	Fornitura di D.M. classificati con la CND P09 12- 13-90-99 - mezzi osteosintesi	€ 120.000,00
B	IVA 4%	€ 4.800,00
C	Importo complessivo A+B	€ 124.800,00
D	Spese per incentivi ex art. 45 del D. lgs 36/2023 (2% su A)	€ 2.400,00
	Valore complessivo QUADRO ECONOMICO C+D	€ 127.200,00

6. DI ACCANTONARE la somma di € 2.400,00 da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i, la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:

Annualità	Ufficio autorizzativo	Conto	Importo complessivo
2026	ASSL5	A520040901 (Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023)	€ 2.400,00

7. DI INDIVIDUARE:

- quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 il Dott. Luca Pisano Dirigente Amministrativo in servizio presso la S.C. Servizio Acquisizione di beni e servizi - con il supporto della Sig.ra Cristina Serra, Assistente Amministrativo assegnata al medesimo servizio - cui competono gli adempimenti connessi alla gestione della procedura, ivi compresa l'acquisizione dei CIG tramite i sistemi ANAC/BDNCP;
- quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Silvia Demuru, Direttore f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera della ASL di Oristano, che provvederà – con il supporto del Dott. Patrizio Loddo, Dirigente Farmacista presso il medesimo servizio - al coordinamento di tutte le attività - ivi comprese quelle di natura tecnico-contabile - necessarie a garantire un'ottimale esecuzione del contratto;

8. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed alla S.C. Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie per gli adempimenti di competenza;
- alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Fabiola Murgia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 21/07/2026 al 05/08/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO